

A quale categoria "Euro" appartiene la mia auto?

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli, denominate [Direttive Anti-Inquinamento](#). Per ottenere l'omologazione e la successiva immatricolazione negli stati della comunità europea, i veicoli di nuova costruzione devono rispettare tali direttive.

In base a queste direttive sono state individuate **quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4)** e tre categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2, 3). In altre parole, i veicoli rientrano in una di queste categorie a seconda della direttiva europea che rispettano.

Le categorie "Euro"

- **Euro 1:** indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. **Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.**
Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".
- **Euro 2:** indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- **Euro 3:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.
- **Euro 4:** indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e imporrà una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono veicoli recenti che rispettano l'Euro 4.
- **pre-Euro:** indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"

I riferimenti nel libretto di circolazione

Per capire a quale di queste categorie appartiene la propria auto è necessario **controllare i riferimenti presenti nella [carta di circolazione del veicolo](#)** (libretto). Tali riferimenti indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Le Direttive Anti-Inquinamento per Autoveicoli, anche commerciali, fino a 3,5 t			
Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
immatricolati dopo il 1.1.1993	immatricolati dopo il 1.1.1997	immatricolati dopo il 1.1.2001	immatricolati dopo il 1.1.2006
91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1.A 93/59 CEE	91/542 CEE punto 6.2.1.B 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CE 96/69 CE 98/77 CE	98/69 CE 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE9 rif. 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE-A 2002/80 CE 2003/76 CE	98/69 CE-B 98/77 CE rif. 98/69 CE-B 99/96 CE-B 99/102 CE-B rif. 98/69 CE-B 2001/1 CE-B rif. 98/69 CE-B 2001/27 CE-B 2001-100 CE-B 2002/80 CE-B 2003/76 CE-B Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe Euro 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B

Le Direttive Anti-Inquinamento per Autoveicoli commerciali oltre 3,5 t			
Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4
immatricolati dopo il 1.1.1993 o il 1.10.1996 (a seconda dei gas emessi)	immatricolati dopo il 1.1.1997	immatricolati dopo il 1.10.2001	immatricolati dopo il 1.10.2005
91/542 CEE	96/01 CE	99/96 CE	98/69 CE-B